



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 243 LEGISLATURA N. X

delibera
428

DE/CE/RFB Oggetto: L.R. 20/2010 Art. 9, comma 5 bis - Modalità e termini
 0 NC per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento
 della tassa automobilistica regionale per disabilità.
Prot. Segr. Revoca D.G.R. n. 1322 del 23/09/2013
 453

Lunedì 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|----------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
|----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: L.R. 20/2010 Art. 9, comma 5 bis – Modalità e termini per il riconoscimento dell'esonazione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabilità. Revoca D.G.R. n. 1322 del 23/09/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con votazione resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- 1) di stabilire, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2010 n. 20, le modalità ed i termini, nonché la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'esonazione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabilità, secondo quanto previsto dagli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
- 2) di revocare la propria deliberazione n. 1322 del 23 settembre 2013 avente ad oggetto: "l.r. 20/01, art. 4, comma 1, lett. b) - direttiva generale per l'attività di concessione dell'esonazione della tassa automobilistica regionale per disabilità".
- 3) di prevedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 51/2018, che le disposizioni di cui al presente atto trovino applicazione ai soli periodi di imposta successivi al 1 gennaio 2019.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Cerisciotti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi:

- Articoli 8 e 17 della legge 449/1997 recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- Decreto Ministeriale 25/11/98 n. 418 concernente "Regolamento recante norme per il trasferimento alle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relativo alle tasse automobilistiche non erariali”;

- Art. 10, L. 27.07.2000, n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- Articolo 30 della legge 388/2000 concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”;
- Articolo 50 della legge 342/2000 avente oggetto: “Misure in materia fiscale”;
- Articolo 1, comma 36, della legge 296/2006 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Articolo 9 della legge regionale 20/2010 concernente: “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)”

L’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ha demandato alle Regioni a statuto ordinario la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali.

Con decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, è stato adottato il regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

La normativa statale vigente prevede altresì che determinati veicoli destinati alla mobilità di persone affette da particolari tipologie di disabilità siano esenti dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale.

In particolare sono esenti dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale i veicoli destinati alla mobilità dei seguenti soggetti:

- disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, con auto funzionalmente adattata (legge n. 449/1997 art.8);
- disabili non vedenti e sordomuti (legge n. n.342/2000 art.50);
- disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (legge n.388/2000 art.30 comma 7);

La Regione Marche, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2010 n. 20, effettua a decorrere dal 1 gennaio 2011 l’istruttoria ed il riconoscimento dell’esenzione per i soggetti disabili di cui ai punti precedenti;

L’art 6 della legge regionale n. 51/2018 ha abrogato il comma 5 del citato articolo 9, che disciplinava i termini per la presentazione della richiesta e ha disposto l’espresso rinvio alla Giunta regionale di stabilire le modalità ed i termini, nonché la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabilità.

Ne deriva la necessità di revocare la precedente D.G.R. 1332/2013, adottata come direttiva generale per l’attività di concessione dell’esenzione della tassa automobilistica regionale per disabilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla citata norma regionale, ridisegnando ex novo le modalità applicative ed i termini per il riconoscimento della agevolazione fiscale tenendo conto a tal fine dei seguenti principi:

- art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile il quale prevede che “*la legge non dispone che per l’avvenire*” e “*non ha effetto retroattivo*”;
- art. 3 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) il quale prevede che “*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*”

ai sensi dei quali pertanto le disposizioni di cui al presente atto troveranno applicazione ai soli periodi di imposta successivi al 1 gennaio 2019, rimanendo disciplinati dalle previgenti disposizioni tutti i rapporti facenti riferimento ad annualità tributarie precedenti tale data.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

In materia, peraltro, essendo un tributo regionale di natura derivata, si è ripetutamente pronunciato il Ministero delle Finanze che, con diverse circolari, ha fornito chiarimenti ed utili indicazioni operative cui si ritiene opportuno continuare ad attenersi, anche al fine di armonizzare la nostra azione amministrativa a quella seguita dalle altre regioni, con evidenti vantaggi in termini di chiarezza ed uniformità applicativa che contribuiranno sensibilmente a facilitarne l'interpretazione e a limitare contestazioni e contenzioso.

In particolare dette circolari chiariscono:

- quali siano i veicoli oggetto di esenzione e la documentazione che gli interessati dovevano presentare agli Uffici competenti ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. (Circ. n. 30/E/1998);
- che il riconoscimento delle "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", può essere attestato sia dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, che da altre Commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.). (Circ. n. 186/1998/E);
- la tipologia dei veicoli ammessi all'esenzione (motocarrozze, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporto specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici);
- gli adattamenti dei veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, che possono riguardare: o i comandi di guida dei veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale, in base a quanto prescritto dalla Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada; o solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi;
- che l'esenzione per ciascun soggetto avente diritto, può essere riconosciuta per un solo veicolo, per il quale deve essere necessariamente indicata la targa da esentare;
- la possibilità, per gli interessati, di ottenere una certificazione aggiuntiva da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, atta a specificare che la patologia o la minorazione sofferta dal disabile comporta "ridotte o impedito capacità motorie permanenti";
- che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto, concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la documentazione per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio;
- che nel caso che l'esenzione non possa essere concessa per mancanza dei requisiti previsti, occorre avvertire gli interessati che potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, per evitare l'applicazione delle sanzioni;
- che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l'hanno determinata e che i soggetti interessati dovranno, comunque, comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle relative sanzioni";
- ai soggetti con handicap psichico o mentale, o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni non è richiesto l'adattamento del veicolo in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto. L'adattamento del veicolo rimane, invece elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da "ridotte o impedito capacità motorie permanenti". (Circ. n. 46/2001);
- il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione o relativa a soggetti affetti da pluriamputazioni, certificata dalla Commissione di cui all'art. 4 della medesima legge;



15 APR. 2019

5

delibera

428

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- per i soggetti con handicap psichico o mentale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorre presentare la seguente documentazione:
 - verbale della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;
 - certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/80 e n. 508/88, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/90;
- nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente;
- nel caso di sostituzione del veicolo esentato, l'interessato deve rinnovare l'istanza;
- l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, può esser concessa anche soggetti che non hanno cittadinanza italiana che si trovino in Italia con regolare permesso di soggiorno, in possesso di tutti i requisiti richiesti. (Ris. N. 110/2001 del 5/07/2001);
- ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo oggetto dell'agevolazione deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, escludendo il riconoscimento dei benefici fiscali, quando il veicolo è intestato, *in regime di comunione dei beni*, ad uno dei coniugi (la madre del disabile nel caso considerato) fiscalmente a carico, insieme al disabile, dell'altro (il marito nella fattispecie). (Ris. n. 4/2007 del 17/01/2007);
- è ammessa la possibilità del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In particolare, riguardo i soggetti pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, la citata circolare ritiene sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. (Ris. n. 8/2007 del 25/01/2007);
- che i portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. (Circ. n. 21 F/2010);
- che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

Tenuto conto infine delle seguenti ulteriori puntuali disposizioni:

- grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/78. Anche per essi, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche alle persone non grandi invalidi di guerra, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione;

- nel caso la certificazione del riconoscimento dell'handicap non riporti espressamente la dichiarazione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'interessato può avanzare richiesta alla Azienda ASL al fine di ottenere, da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/97 (Circ. Min. Salute DPV.5/HF/2/312 del 11/06/2003). Analoga certificazione aggiuntiva può essere richiesta anche per le altre 3 tipologie di disabilità che consentono l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, quando la certificazione rilasciata all'interessato dalla Commissione medica non riporta espressamente tali disabilità, ma solo il tipo di handicap;
- L'art. 94 della legge 289/2002 che stabilisce poi che i soggetti affetti da Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".

Alla luce di tutto quanto fin qua premesso, pertanto, **si propone:**

- 1) di stabilire, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2010 n. 20, le modalità ed i termini, nonché la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabilità, secondo quanto previsto dagli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
- 2) di revocare la propria deliberazione n. 1322 del 23 settembre 2013 avente ad oggetto: "l.r. 20/01, art. 4, comma 1, lett. b) - direttiva generale per l'attività di concessione dell'esenzione della tassa automobilistica regionale per disabilità".
- 3) di prevedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 51/2018, che le disposizioni di cui al presente atto trovino applicazione ai soli periodi di imposta successivi al 1 gennaio 2019.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mario Mariotti)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO



Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. Dichiara altresì ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*Maria Di Bonaventura*)

La presente deliberazione si compone di n. ²¹ pagine di cui n. ¹⁴ di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Debora Giraldi*)



ALLEGATO A

**MODALITÀ, TERMINI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, PER IL
RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER DISABILITÀ**

1. Termini e modalità di presentazione delle domande.

Il beneficio della esenzione per disabilità dal pagamento della tassa automobilistica regionale è assoggettato a specifica e documentata istanza di parte, da presentare, utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato B.1 della presente deliberazione, ordinariamente entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento del periodo tributario di cui si chiede l'esenzione. Se prodotta oltre il predetto termine può comunque avere valore per i periodi di imposta successivi a quelli della data della visita medica, qualora sia dimostrato il possesso delle condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla normativa vigente al momento, ma sempre entro il limite del termine di prescrizione triennale previsto in materia di tassa automobilistica.

Le domande debbono pervenire alla Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio - Via G. Da Fabriano n. 9 - Ancona, tramite posta ordinaria, posta elettronica certificata all'indirizzo: regione.marche.finanze@emarche.it, posta elettronica ordinaria all'indirizzo: servizio.risorsefinanziarie@regione.marche.it; o consegnate a mano presso lo sportello del servizio.

2. Aventi diritto.

Hanno diritto alla esenzione dalla tassa automobilistica regionale i seguenti soggetti:

A) Disabili con ridotte o impedito capacità motorie. (Art. 8 della L. 449/1997)

L'esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile stesso. In questo caso inoltre la legge prescrive che il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti del disabile e che tali adattamenti debbano sempre risultare dal libretto di circolazione. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.), per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione).

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa di cui trattasi, le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", possono desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitino l'uso degli arti inferiori, esplicitamente indicate nella certificazione delle Commissioni mediche pubbliche competenti. In tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità da allegare all'istanza, fatto salvo il previsto adattamento del veicolo in funzione della minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto. Non è necessario che il disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti fruisca dell'indennità di accompagnamento.

A titolo esemplificativo, si elencano gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- sportello scorrevole

- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sia necessario un adattamento diverso da quelli sopra indicati, l'esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida, che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Per quanto concerne gli adattamenti del sistema di guida, prescritti dalla competente Commissione Medica Locale, gli stessi dovranno necessariamente risultare dalla patente speciale, patente destinata a quei soggetti che necessitano di specifici adattamenti al veicolo e/o l'uso di particolari supporti tecnologici a causa di minorazioni, patologie o handicap fisici.

Sono proprio gli adattamenti al veicolo e/o i supporti tecnologici prescritti dalla Commissione Medica Locale, che consentono la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Alla scadenza della patente speciale, per la conferma di validità, è necessario che il disabile si sottoponga a visita presso la Commissione Medica Locale, o presso il medico monocratico, nel caso di minorazioni o mutilazioni stabilizzate.

Di conseguenza, non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente, senza che gli stessi siano prescritti dalla Commissione Medica Locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.).

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:

1. Copia del certificato con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, o da altre Commissioni mediche pubbliche (non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento).
2. Copia della carta di circolazione, dalla quale risultino: a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del Codice della Strada e riportati sulla patente speciale). Nel caso il veicolo, come unico adattamento, sia munito di cambio automatico, occorre inviare anche la prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del codice della strada, che ne specifichi la necessità.
3. Copia della patente speciale eventualmente rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada).
4. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l'esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall'esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

**B) Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione
o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

L'esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile stesso. Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 (Circolare del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 del 11/05/2001).

Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25/01/2007 n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.

Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:

- Certificato di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.
- Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Analogamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/92, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:

1. Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS) di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia) ovvero certificato redatto dal medico legale dell'ASUR che, sulla base della certificazione della commissione medica ex legge 104/92, attesti la grave limitazione della capacità di deambulazione. Per i pluriamputati la certificazione dovrà attestarne lo stato; in mancanza il riconoscimento può risultare anche da apposita documentazione rilasciata dall'INPS.

In continuità con la consolidata prassi dell'ufficio e visto che il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988 presuppone una inabilità totale o una impossibilità permanente a deambulare senza aiuto di un accompagnatore, si ritiene di poter riconoscere.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

ai titolari di detta indennità, le condizioni di cui al presente punto, quand'anche non risultanti espressamente dalle certificazioni mediche. Analogamente si ritiene di confermare la prassi secondo la quale le gravi limitazioni della capacità di deambulazione si riconoscono anche ai minori ai quali sia stato accertato lo stato di handicap grave e permanente di cui all'art.3, comma 3 della legge 104/1999 per i quali risultino altresì certificate le ridotte o impedito capacità motorie.

2. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
3. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l'esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall'esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

C) Disabili con handicap psichico o mentale (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)

L'esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile stesso. La patologia deve essere di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (non può essere ritenuta equivalente l'indennità di frequenza).

Il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall' art. 30 comma 7 L. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Ai fini di cui trattasi, i disabili portatori di handicap psichico o mentale possono attestare lo stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/92, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. È possibile, quindi, in presenza di tale documentazione, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

In questi casi non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valida, ai fini dell'esenzione, la certificazione che riporta la seguente dicitura: "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

A partire dal 01/01/2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:

1. Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASI-INPS), di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità psichica o mentale (I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

2. Copia del certificato dal quale risulta il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto tale indennità.
3. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
4. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l'esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall'esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

D) Disabili non vedenti o sordi (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000)

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (art. 1 L. n. 68/1999). La legge n. 138 del 03/04/2001 agli articoli 2, 3 e 4, individua le varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 L. n. 381/1970). La condizione deve risultare da apposita certificazione medica ex legge 104/1992 dal quale risulti la qualità di "sordomuto", ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 68/1999, o di "sordo" ai sensi della legge 95/2006, oppure il corrispondente riconoscimento da parte dell'INPS.

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:

1. Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi.
2. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
3. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l'esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall'esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

3. Tipologia veicoli ammessi.

L'esenzione riguarda i seguenti veicoli:

- Per i disabili non vedenti e sordi (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000): autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici);
- Per le tipologie di disabilità di seguito indicate: ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997); handicap psichico o mentale e grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 della legge 388/2000): i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici).

Sono ammessi all'esenzione i veicoli indicati ai punti precedenti, con una cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina, metano o GPL e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Per i veicoli ibridi (spinti da motore elettrico e a scoppio) si fa riferimento alla cilindrata, quale risultante dalla carta di circolazione, ed al tipo di carburante, benzina o diesel, utilizzato. Sono altresì ammessi al beneficio i veicoli elettrici esclusivi, di qualsiasi potenza.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili, che a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al disabile intestatario del veicolo, oppure al familiare intestatario del veicolo, se il disabile è fiscalmente a suo carico.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se il disabile all'atto della presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l'esenzione. Se in regime di carico fiscale sono presenti più aventi diritto, l'esenzione viene estesa ad un pari numero di veicoli, nello stesso periodo di imposta.

Non possono beneficiare dell'esenzione i veicoli che risultino intestati a più di un contribuente, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) i cointestatari siano entrambi in condizioni di disabilità per le quali è prevista l'esenzione;
- b) i cointestatari siano genitori di un minore in condizioni di disabilità ed entrambi abbiano a loro carico fiscale il disabile stesso.
- c) il cointestatario in condizioni di disabilità sia a carico fiscale dell'altro cointestatario.

4. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa.

L'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica per disabilità, se riconosciuta, decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza o, se espressamente richiesto, per i periodi di imposta successivi a quelli della data del verbale della Commissione Medica, più precisamente con riferimento alla data di presentazione della domanda indicata nel predetto verbale, ma sempre entro il limite del termine di prescrizione triennale previsto in materia di tassa automobilistica.

L'esenzione conserverà validità fino a che sussisteranno i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno determinata, senza che sia necessario presentare nuovamente l'istanza.

Nel caso vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti il diritto al beneficio (ad esempio disabile non più fiscalmente a carico; decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l'esenzione; ecc.), l'interessato o i suoi eredi, dovranno tempestivamente comunicare l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione, al fine di evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, degli interessi maturati, l'irrogazione delle previste sanzioni ed eventuali risvolti di carattere penale.

5. Rivedibilità.

Nel caso che la Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap/invalidità (Commissione Medica presso la ASL o quella integrata ASL-INPS, Commissione Medica Locale, ecc.) indichi sul certificato una data di rivedibilità per il paziente, l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di rivedibilità. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall'esenzione. In tal caso, se ne ricorrono i presupposti, per continuare ad usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorrerà che l'interessato presenti una nuova domanda, con allegata la copia del nuovo verbale redatto dalla Commissione Medica che ha effettuato il controllo e copia della relativa prevista documentazione, compresa la patente speciale rinnovata per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

6. Variazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, indicando la targa del nuovo veicolo, allegando la prevista documentazione come da modello B2 allegato alla presente deliberazione.

Analogamente dovrà essere presentata domanda di esenzione, nei termini di cui al punto 1 e nei modi di cui ai punti 2 e 3 del presente allegato, nel caso il beneficiario provenga da altra Regione o abbia comunque una precedente esenzione riconosciuta da ente diverso dalla Regione Marche.

7. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica.

In caso di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica dovuta. A tal proposito sarà possibile provvedere a pagamento dell'annualità d'imposta corrente senza applicazione di sanzioni ed interessi, mentre eventuali annualità precedenti, dovute ma non corrisposte, dovranno essere pagate senza possibilità di riduzioni, comprese quindi sanzioni ed interessi nel frattempo maturati.

Anche il mancato rispetto del termine dei trenta giorni di cui sopra comporterà l'obbligo di versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la sanzione prevista dalla normativa vigente per i tardivi versamenti.

8. Vigenza.

Le disposizioni di cui al presente atto trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2019, per le annualità di imposta precedenti continuano ad applicarsi le norme vigenti al medesimo periodo. Si dà atto però che nei casi di variazione del veicolo (es: cambio targa), per soggetti la cui esenzione era già stata riconosciuta successivamente al 2011 dalla Regione Marche previa completa istruttoria finalizzata a verificare il concreto possesso dei necessari presupposti, il termine di 30 giorni di cui al punto C2 dell'allegato "A" alla propria precedente deliberazione 1322/2013 è da ritenersi non perentorio, con possibilità di riconoscere quindi la continuità della esenzione, in costanza dei prescritti requisiti, anche se la domanda è presentata oltre il suddetto termine.

Per quanto non espressamente previsto con le presenti disposizioni, si farà riferimento alle norme vigenti in materia ed alle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze citate in premessa.

ooooooooooooOoooooooooooo



MOD. B1 - RICHIESTA ESENZIONE

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Risorse Finanziarie
e Bilancio
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 Ancona (AN)**OGGETTO: veicolo targato - Richiesta esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica⁽¹⁾.**

Il/La sottoscritto/a⁽²⁾
nato/a a il, Prov.
residente a C.A.P., Prov.
in via/piazza n.
codice fiscale, recapito telefonico
indirizzo mail/PEC:

C H I E D E

la concessione dell'esenzione della tassa automobilistica per il veicolo indicato in oggetto e, allo scopo, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.p.r. 445/2000,

D I C H I A R A ,

- di appartenere a una delle seguenti categorie di disabilità o di avere un familiare, fiscalmente a carico, affetto da una delle seguenti categorie di disabilità (barrare il numero che interessa):

1. **Soggetti con ridotta o impedita capacità motoria**, certificata nei modi previsti dall'art. 4 della legge 104/1992, (art. 8, comma 1, L. 449/1997) **proprietari di veicoli funzionalmente adattati** per la guida o per il trasporto del disabile,
2. **Soggetti con handicap psichico o mentale** di gravità tale da fruire dell'**indennità di accompagnamento** (art.30, comma 7, legge 338/2000);
3. **Soggetti con grave limitazione** alla capacità di deambulazione o **pluriamputati** (art. 30, comma 7, L. 338/2000);
4. **Ciechi o ipovedenti gravi** (d.p.r. 917/1986 e legge 138/2001);
5. **Sordi/sordomuti** (legge 381/1970 e legge 68/1999).

Dichiara inoltre che (barrare la casella che interessa ed eventualmente completare con i dati richiesti):

- il richiedente è l'unico intestatario del veicolo in oggetto;
- il richiedente ha fiscalmente a carico il disabile⁽³⁾
- il veicolo è cointestato al richiedente e al sig./sig.ra; anch'esso rientrante in una delle condizioni di cui sopra⁽⁴⁾
- il veicolo è cointestato ai genitori di un minore in condizioni di disabilità ed entrambi hanno fiscalmente a carico il disabile stesso.

In relazione alla corrispondente categoria di disabilità di cui sopra, allega, oltre alla copia di un documento di identità in corso di validità, la seguente documentazione:

1 - **Soggetti con ridotta o impedita capacità motoria:**

- a. Copia del certificato con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria;
- b. Copia della carta di circolazione, dalla quale risultino gli adattamenti funzionali alla guida o al trasporto del disabile (*gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del Codice della Strada e riportati sulla patente speciale. Nel caso il veicolo, come unico adattamento, sia munito di cambio automatico, occorre inviare anche la prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del codice della strada, che ne specifichi la necessità*).
- c. Copia della patente speciale eventualmente rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo.

2 - Soggetti con handicap psichico o mentale

- a. copia del verbale di accertamento dell'handicap dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con esplicita indicazione della disabilità psichica o mentale.
- b. copia del certificato dal quale risulta il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988
- c. Copia della carta di circolazione del veicolo.

3 - Soggetti con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione

- a. copia del verbale di accertamento dell'handicap dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (o anche solo le ridotte o impedito capacità motorie se il disabile è minorenni) o lo stato di pluriamputato (per quest'ultimi può essere sufficiente anche il solo riconoscimento da parte dell'Inps della condizione di pluriamputato). Il possesso del requisito può essere dimostrato anche con idonea documentazione comprovante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Inps;
- b. Copia della carta di circolazione del veicolo.

4 - Ciechi o ipovedenti gravi

- a. Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente ed il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi.
- b. Copia della carta di circolazione del veicolo.

5 - Sordi/sordomuti

- a. Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione sordo.
- b. Copia della carta di circolazione del veicolo.

Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico⁽⁵⁾ dell'intestatario dell'auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio ogni variazione dei propri dati personali o di quelli del veicolo sopra indicato.

Data

FIRMA del richiedente

⁽¹⁾ Questo modello deve essere utilizzato anche per le variazioni di targa e quando l'esenzione sia stata concessa da altro ente (Agenzia delle Entrate, altra Regione, ecc.), diverso dalla Regione Marche.

⁽²⁾ Per i non vedenti o per i soggetti sottoposti ad interdizione la richiesta deve essere fatta dal tutore specificando tale qualità.

⁽³⁾ Specificare nome, cognome e codice fiscale.

⁽⁴⁾ specificare la categoria e allegare la corrispondente certificazione.

⁽⁵⁾ Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ed ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Delegato al trattamento è il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (anagrafici e relativi alla sua condizione di disabilità/invalidità) sono per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata di esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica nonché per implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE e degli articoli 2-ter e 2-sexies del D. Lgs. n. 196/2003) è l'art. 8 e 17 della Legge n. 449/1997 – art. 30 della Legge n. 388/2000 – art. 50 della Legge n. 342/2000 – art. 9 della legge regionale n. 20/2010.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa automobilistica, entro i limiti previsti dalla relativa normativa.

I dati, trattati da persone autorizzate, **possono essere oggetto di eventuale comunicazione** a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio Agenzia delle entrate, Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per l'erogazione dei servizi ad essi affidati, i quali saranno vincolati in sede di contrattuale all'osservanza delle medesime condizioni minime di sicurezza adottate dalla Regione Marche.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e degli atti o documenti tributari al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali della Regione.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile del trattamento interno l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE e dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 196/2003, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare le operazioni di cui all'istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Marche di poter esaminare l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica.



MOD. B2 - CESSAZIONE ESENZIONE

REGIONE MARCHE
 GIUNTA REGIONALE
 Servizio Risorse Finanziarie
 e Bilancio
 Via Gentile da Fabriano, 9
 60125 Ancona (AN)

OGGETTO: veicolo targato – Comunicazione cessazione esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica.

Il/La sottoscritto/a⁽¹⁾

.....
 nato/a a il, Prov.
 residente a C.A.P., Prov.
 in via/piazza n.
 codice fiscale, recapito telefonico
 indirizzo mail/PEC:

COMUNICA

Che, relativamente al veicolo in oggetto, a decorrere dalla data sono venuti meno i requisiti per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per:

- Vendita a terzi del veicolo;
- Eliminazione delle modifiche e/o degli adattamenti al veicolo;
- Altro (specificare)

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data

FIRMA del richiedente

⁽¹⁾ Per i non vedenti o per i soggetti sottoposti ad interdizione la richiesta deve essere fatta dal tutore specificando tale qualità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ed ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Delegato al trattamento è il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (anagrafici e relativi alla sua condizione di disabilità/invalidità) sono per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata di cessazione dal pagamento della Tassa Automobilistica nonché per implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE e degli articoli 2-ter e 2-sexies del D. Lgs. n. 196/2003) è l'art. 8 e 17 della Legge n. 449/1997 – art. 30 della Legge n. 388/2000 – art. 50 della Legge n. 342/2000 – art. 9 della legge regionale n. 20/2010.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa automobilistica, entro i limiti previsti dalla relativa normativa.

I dati, trattati da persone autorizzate, **possono essere oggetto di eventuale comunicazione** a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio Agenzia delle entrate, Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per l'erogazione dei servizi ad essi affidati, i quali saranno vincolati in sede di contrattuale all'osservanza delle medesime condizioni minime di sicurezza adottate dalla Regione Marche.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e degli atti o documenti tributari al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali della Regione.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile del trattamento interno l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE e dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 196/2003, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare le operazioni di cui all'istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Marche di poter esaminare l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica.

14





MOD. B3 - VARIAZIONE ESENZIONE

REGIONE MARCHE
 GIUNTA REGIONALE
 Servizio Risorse Finanziarie
 e Bilancio
 Via Gentile da Fabriano, 9
 60125 Ancona (AN)

OGGETTO: Richiesta di variazione di targa per l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica⁽¹⁾

Il/La sottoscritto/a⁽²⁾
 nato/a a il, Prov.
 residente a C.A.P., Prov.
 in via/piazza n.
 codice fiscale, recapito telefonico
 indirizzo mail/PEC:

fruendo già dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica concessa in data
 da per il veicolo targato

C H I E D E

Il trasferimento dell'esenzione della tassa automobilistica sul veicolo targato e, allo scopo, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.p.r. 445/2000,

D I C H I A R A ,

- che non sono venute meno le condizioni che danno diritto all'esenzione e che il codice fiscale del disabile, se diverso dal richiedente, è il seguente

A tal fine allega, oltre alla copia di un documento di identità in corso di validità, copia della carta di circolazione, dalla quale risultino, se il disabile è un soggetto con ridotta o impedita capacità motoria, gli adattamenti funzionali alla guida o al trasporto dello stesso

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio ogni variazione dei propri dati personali o di quelli del veicolo sopra indicato.

Data

FIRMA del richiedente

⁽¹⁾ Il presente modello deve essere usato esclusivamente dai soggetti a cui sia già stata concessa l'esenzione dalla Regione Marche; ove l'esenzione sia stata concessa da altro ente (Agenzia delle Entrate, altra regione, ecc.) deve essere utilizzato il modello relativo alla richiesta di esenzione.

⁽²⁾ Per i non vedenti o per i soggetti sottoposti ad interdizione la richiesta deve essere fatta dal tutore specificando tale qualità.

20

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ed ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Delegato al trattamento è il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (anagrafici e relativi alla sua condizione di disabilità/invalidità) sono per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata di variazione del veicolo cui riconoscere l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica nonché per implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE e degli articoli 2-ter e 2-sexies del D. Lgs. n. 196/2003) è l'art. 8 e 17 della Legge n. 449/1997 – art. 30 della Legge n. 388/2000 – art. 50 della Legge n. 342/2000 – art. 9 della legge regionale n. 20/2010.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa automobilistica, entro i limiti previsti dalla relativa normativa.

I dati, trattati da persone autorizzate, **possono essere oggetto di eventuale comunicazione** a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio Agenzia delle entrate, Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per l'erogazione dei servizi ad essi affidati, i quali saranno vincolati in sede di contrattuale all'osservanza delle medesime condizioni minime di sicurezza adottate dalla Regione Marche.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e degli atti o documenti tributari al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali della Regione.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile del trattamento interno l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE e dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 196/2003, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare le operazioni di cui all'istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Marche di poter esaminare l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica.